



AOP Orphan Pharmaceutical Italy S.r.l. gestisce la disciplina del c.d. "whistleblowing" in conformità alle disposizioni del D.lgs. 24/2023.

Tale normativa prevede specifiche tutele per il segnalante che voglia segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- dipendenti della Società;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per fornitori di AOP Orphan Pharmaceutical Italy S.r.l.;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Le segnalazioni possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza di AOP Orphan Pharmaceutical Italy S.r.l. tramite i seguenti canali:

- segnalazione scritta all'indirizzo email advisory@adgpartners.it ;
- segnalazione orale da effettuare a seguito di richiesta di incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, da inviare all'indirizzo email sopra indicato. L'Organismo di Vigilanza, in quest'ultimo caso, è tenuto a programmare, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, un incontro con il segnalante.

Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito della ricezione di una segnalazione, svolge le seguenti attività:

1. rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;



2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute (un corretto seguito implica, in primo luogo, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste);
4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso del ricevimento o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.